

Art. 20

ZONA DI PARCO TERRITORIALE (A8)

Le aree libere o interessate di vegetazione di basso e alto fusto comprese all'interno del perimetro di "Parco Forestale" sono destinate a costituire un insieme organico d'interesse ecologico, paesaggistico, naturale, ambientale all'interno del quale è vietato edificare ed è vietata qualsiasi trasformazione dei luoghi e delle colture.

I soggetti arborei ricadenti all'interno del perimetro del Parco territoriale che per qualsiasi motivo avessero a venir meno saranno reintegrati a cura e spese del proprietario del fondo entro un anno dalla data dell'accertamento effettuato dalla Divisione Urbanistica Comunale.

Nel caso in cui il proprietario non provveda direttamente nei modi ed entro i termini resi noti dal Comune la reintegrazione verrà effettuata a cura del Comune il quale si rivarrà sul proprietario secondo la procedura prevista dalle disposizioni legislative vigenti.

All'interno del perimetro del Parco territoriale e di concerto con l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste che fornirà la sua consulenza tecnica potranno essere condotte opportune campagne di rimboschimento.

Solo sulle aree di proprietà comunale, all'interno del Parco territoriale, potranno essere costruite modeste attrezzature per piccoli chioschi di ristoro, servizi igienici e protezione delle persone in ragione di mc. 25 per ettaro. Queste attrezzature insieme agli interventi di rimboschimento, ai percorsi pedonali, alle aree di parcheggio, agli interventi di ripopolamento animale potranno essere attuate solo dopo l'approvazione di un progetto unitario di intervento a livello di Piano Particolareggiato promosso dal Consiglio Comunale ed approvato dall'Ente Regione.